

STUDIO LEGALE IACOBELLI

ROMA - Via Panama, 74 – Tel. 06/8541439 – Fax 06/8552166

MILANO - Via Sant'Andrea, 3 – Tel. 02/76005133 – Fax 02/76027478

NAPOLI - Via Pietro Giannone, 30 – Tel. 081/5992012 – Fax 081/4629016

BENEVENTO - Corso Garibaldi, 8 - Tel. 0824/24411-24622– Fax 0824/21719

Pec gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com

Ecc.mo TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 669 bis e ss. e art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti

dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per

la sig.ra **TROTTA MARGHERITA**, nata il 12.11.1958 a Frignano (Caserta) , e residente in Casaluce, alla via M. Buonarroti, 7, CF TRTMGH58S52D799Q, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli CF: CBLML79E31A783W, con studio in Milano alla via S. Andrea, 3 , che eleggono domicilio informatico, anche ai fini delle notifiche e comunicazioni, **PEC:** gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com ed emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it giusta mandato a margine del presente ricorso,

RICORRENTE

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF: 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA, , in persona del dirigente pro – tempore in carica, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF: 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF: 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO Provinciale PER LA CAMPANIA , Ufficio VI , ambito territoriale di Napoli in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11 – Napoli- C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché



nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati coinvolti nella mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 nonché dei assunti a tempo indeterminato a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso,

per

l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte:

- previa disapplicazione dell'art. 13, comma 4 del CCNI mobilità a.s. 2019/2020 e dell'Ordinanza Ministeriale del 8.03.2018 n. 203, accertare il diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale (senza precedenza alcuna);
- in ogni caso previa disapplicazione delle suddette ordinanze ministeriali e dell'art. 8 del suddetto CCNI (e conseguente annullamento e/o la disapplicazione degli elenchi delle assegnazioni (graduatorie) e dei passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2019/2020) per la parte in cui viene data, in violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/94, la precedenza ai docenti neo immessi in ruolo anziché ai docenti che hanno avanzato domanda di mobilità interprovinciale preso i Comuni e/o Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità quali sedi preferite , anche in quanto beneficiaria di legge 104/92 ;

Premessa

- 1) la ricorrente, assunta *ex lege* 107/2015, è titolare presso l'istituto "Luigi Casini" in Fiesole fice820047 e, ad oggi , assegnata provvisoriamente presso l' I.C. Statale Piedimonte Matese 2 – Castello Scuola Media - G. Cittadino – Castello di Matese; (cfr certificato di servizio e domanda di conciliazione all. A)
- 2) assegnazione provvisoria, ottenuta solo a seguito di presentazione di impugnativa di trasferimento), nonostante la particolare situazione familiare di cui appreso si dirà; (cfr istanza di conciliazione all. B)
- 3) la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria in quanto convivente, unitamente ai propri figli ed al proprio marito , AD OGGI TUTTI INVALIDI , in Casaluca alla via M. Buonarroti, 7 ;
- 4) In particolare la ricorrente è madre di ben due figli Marzocchi Angela e Marzocchi Francesca la prima disabile al 74% (come da certificazione ASL) dal 07.03.2014, mentre la seconda disabile in condizione di gravità assoluta (art. 33 comma 3) dalla 8.7.2013; (cfr. documentazione 104/92 figlie e relative dichiarazioni all. n. 1 e 2) (cfr certificato di residenza all. n. 3)
- 5) Altresì la ricorrente è coniugata con il Sig. Marzocchi Gesualdo disoccupato e, ad oggi, purtroppo, (con decorrenza 2018) disabile ex art.. 3 comma della legge 104/92 in quanto affetto da “adenocarcinoma (Tx, NO, M0) polmonare con MTS linfonodali. Pregressa epatite cronica HCV trattata con antivirali. Pregressa pancreasectomia subtotale e splenectomia per trauma nel 1976. Attualmente in trattamento immunoterapico ed e in attesa di trattamento con Cisplatino” al quale è stato riconosciuta dall’ASL competente



dell'indennità accompagnamento a decorrere dal 02.07.2019; (cfr doc all. n. 4 e 4A)

6) **La ricorrente, (come accaduto nei precedenti AA.SS.,) nei termini previsti dal CCNI per l'A.S. 2019/2020 ha presentato tramite il sito di istanze ON LINE domanda di mobilità , esprimendole proprie preferenze nel seguente ordine :**1 Scuola CEEE855019 CE CASALUCE CENTRO –TEVER- 2 Distretto 015 CE Distretto 015 -3 Distretto 022 CE Distretto 022 -4 Distretto 014 CE Distretto 014 - 5 Distretto 016 CE Distretto 016 - 6 Comune B963 CE CASERTA - 7 Provincia CE CE CASERTA - 8 Distretto 026 NA Distretto 026 - 9 Distretto 027 NA Distretto 027 - 10 Distretto 029 NA Distretto 029 - 11 Distretto 028 NA Distretto 028 - 12 Distretto 045 NA Distretto 045 - 13 Provincia NA NA NAPOLI ; (cfr domanda di mobilità doc all. n. 5)

7) **La ricorrente allegava altresì alla domanda di mobilità idonea documentazione con cui attestava di usufruire dei benefici di cui alla legge 104/92 , in particolare i vari decreti ex lege n. 104/92 dichiarando:** “sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011 :

- di avere il seguente rapporto di parentela: genitore con la Sig. MARZOCCHI FRANCESCA , disabile in situazione di gravità, nata a NAPOLI il 21/09/1989 e residente/domiciliato nel comune di CASALUCE dalla nascita ;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva in qualità di referente unico alla Sig. MARZOCCHI FRANCESCA e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;
- che la Sig. MARZOCCHI FRANCESCA non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che la Sig. MARZOCCHI FRANCESCA non usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL;
- di essere residente nel comune di CASALUCE (CE) con il soggetto disabile;
- di essere convivente con il soggetto disabile nel comune di CASALUCE (CE) alla via M. BUONARROTI N. 7, corrispondente al distretto scolastico n°15, Ambito 08;
- di essere anagraficamente l'unico genitore del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di prestare l'assistenza;
- di essere l'unico familiare del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di prestare l'assistenza in quanto l'altra sorella come da dichiarazione allegata alla domanda di trasferimento non è in grado di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente oggettive;
- di essere l'unico referente ad aver chiesto di fruire per l'intero anno scolastico 2016-2017 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza e che nessun altro parente o affine ne ha fruito nel corrente anno scolastico ovvero di essere l'unico referente ad aver chiesto di



fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.. ” (cfr doc 104/92 all.)

8) a sostegno della propria richiesta allegava, (benchè detta documentazione fosse già in possesso dell'amministrazione) :

- 1 104 mf 2019 (Dichiarazioni personale 18 legge 104_.docx del 25-03-2019)
- 2 ALL D 2019 (TROTТА ALLEGATO_D_19.docx del 25-03-2019)
- 3 TROTТА dichiarazione esigenze di famiglia e titoli 2019 (Pluridichiarazione 18.docx del 25-03-2019)
- 4 dichiarazione invalidità sorella 2019 (Dichiarazione Sorella legge 104 17_Con Firma.docx del 25-03-2019)
- 5 dichiarazione residenza coniuge 19 (Dichiarazione non assistenza _ Padre 18.docx del 25-03-2019)
- 6 verbali 104 (Verbale L 104_92 Marzocchi Francesca.pdf del 20-05-2016);

9) la ricorrente, pur assistendo in modo esclusivo la propria figlia disabile (essendo gli altri familiari impossibilitati ad assisterla in quanto il marito è anch'esso titolare di indennità di accompagnamento così come la seconda figlia anch'ella , purtroppo, invalida) non ha potuto usufruire dei benefici di cui all'art.13 del C.C.N.I. , in quanto, in primis i posti sono stati assegnati :

- a docenti appartenenti alla mobilità **provinciale (o passaggi di ruolo)** , anche senza beneficio alcuno **per i quali il MIUR - e la relativa ordinanza sulla mobilità - ha concesso un'illegittima precedenza rispetto ai beneficiari di legge 104/92;**

- **nonché ai neo immessi in ruolo , in violazione dell'art. 470 comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.297 ;**

10) in particolare , con riferimento alla mancata precedenza quale beneficiaria di legge 104/92 si osserva che il sistema (c.d. IOL), in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992, non ha consentito ai docenti (e quindi alla ricorrente) appartenenti alla fase della mobilità interprovinciale (c.d. fase III con riferimento alla mobilità per l'A.S. 2019/202) di inserire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla l. 104/92 ; documentazione che invece veniva inserita in domanda, dalla ricorrente, solo come allegato benchè detta circostanza fosse comunque a conoscenza dell'amministrazione che aveva già riconosciuto alla ricorrente permessi e congedi straordinari;

11) del tutto discriminatoria e comunque illegittima è la previsione contenuta nell'art. 13 del suddetto CCNI, per la parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente , con riferimento alla fase della mobilità interprovinciale, il diritto di beneficiare della precedenza ex lege 104/92 , previsto all'art. 13 del CCNI sulla mobilità punto IV^ nonostante i numerosissimi posti vacanti ;



12) l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2019 (ed il relativo allegato al CCNI) ha disposto, in violazione della Legge n. 104/92, che **i trasferimenti provinciali**, (provinciali e non) **nonché i passaggi di ruolo precedano quelli interprovinciali** con la conseguenza che, sia le immissioni in ruolo sia le richieste di trasferimento all'interno della provincia (anche senza diritto di precedenza alcuno) sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse ;

13) la ricorrente, pertanto, in virtù di tale previsioni nonostante avesse diritto di beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 l. 104/92, non ha ottenuto le sedi richieste per la scuola primaria, (quantomeno facenti parte del distretto n. 015) venendo scavalcata da docenti senza alcuna precedenza e/o con un punteggio inferiore appartenenti alla mobilità provinciale e richiedenti il passaggio di ruolo provinciale (o interprovinciale) che hanno sostituito, per quanto consta, personale in pensione o ancora da docenti neo immessi in ruolo in violazione dell'art. 470 comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n.297 (cfr. doc. n. 8);

14) in particolare , risultano trasferiti i seguenti docenti presso il medesimo distretto scelto dalla ricorrente hanno ottenuto il trasferimento PROVINCIALE a danno della docente beneficiaria di legge 104/92 ed appartenente a diversa mobilità INTERPROVINCIALE: (cfr doc all. n.)

- Aiezza Rosa, Barbato Anna, Caputo Carmela , di Nardo Filomena, Di Vaio Paola, Falché Maria, Maiello Luisa, Malasomma Patrizia, Mauriello Rosaria, Menale Carbone Agnese, Nardella Alessandra, Notariello Maria Felicia, Oliva Carmelina, Cavalluccio Angela, Cecere Ivana, Cella Maria Luisa ecc.

15) **Altresì** l' ART. 8 – del CCNI per l'A.S. 2019/2020 ha previsto al comma 5 in violazione dell'art. 470 del Dlgs 297/94 , norma di rango superiore, ha previsto che : “ *Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. (...)*”; (cfr CCNI e OM sulla mobilità anno 2019/2020 all.n. 6)

16) **Dal suddetto bollettino di mobilità risultano trasferiti , da altra provincia , circa 92 docenti** (tra i quali Adduce Maria Teresa, Alfiero Anna Filomena, Altieri Antonietta, Ancona Rossana, Attanasio Carolina Eliana, Biscardi Anna, Borrelli Annamaria Bortone Teresa, Cafieroluana, Caterinoelisa, Cerialloanna, Ciardulli Maria, Cirillocarmela, Coronellamaria, Cuccaro Carmelina, De Sanctis Fausta) **per cui è facile dedurre che (al pari dei 92 trasferimenti suddetti) , non meno di 92 sono state le nuove immissioni in ruolo**



per l'Anno Scolastico 2019/2020 , per la provincia di Caserta che , ingiustamente, sulla base della suddetta previsione del CCNI hanno ottenuto la precedenza rispetto alla docente beneficiaria di Legge 104/92 ;

17) Risulta altresì che la docente Micillo Monica abbia ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale presso la scuola di Maddaloni “CEEE8AU013 - MADDALONI V. CAMPOL.-MADD3” sempre in spregio del diritto di precedenza di avrebbe dovuto beneficiare la docente; (cfr bollettino di mobilità per estratto doc. n. 7)

18) a riprova della disponibilità di numerosi posti vacanti si evidenzia altresì che il MIUR Caserta, in particolare, in data 2 agosto, ha pubblicato il seguente calendario di convocazioni per eventuale stipula contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria da concorso ordinario scuola dell'infanzia e primaria -(d.d.g. 105 e d.d.g. 107 del 23/02/2016); (cfr doc all.n. 10)

19) con il suddetto provvedimento il MIUR ha comunicato “ *che le operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria saranno effettuate presso l'i.p.i.a. “sannino - petriccione” sito in napoli alla via c. de meis, 243.*

si precisa che:

1. *i docenti convocati destinatari di contratto a tempo indeterminato, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento;*
2. *i convocati possono delegare per l'accettazione dell'individuazione e/o proposta di contratto a tempo indeterminato persona di loro fiducia munita di copia del proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante;*
3. *all'atto della convocazione i docenti destinatari dei contratti quali riservisti dovranno esibire il titolo originale (certificato di iscrizione alla massima occupazione), consegnandone copia e dichiarazione di conformità';*
4. *per quanto attiene le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla l. 104/1992 (art. 21, art.33 c. 6 e art. 33 cc. 5-7) non opera riguardo alla scelta della provincia;*
5. *i convocati su posto di sostegno dovranno esibire in visione il titolo di specializzazione in originale, consegnandone copia e dichiarazione di conformità';*
6. *le assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli dichiarati;*

giorno 02/08/2019 concorso scuola primaria merito comune ()*

ore 08.30

DA POSIZIONE 414 PUNTI 77,70 136 PUNTI 69,70. Concludeva il decreto precisando che : “(*) una volta completata la scelta della provincia per ciascun tipo di insegnamento, ci sarà la scelta della sede di servizio che avverrà sempre per tipologia di posto seguendo lo stesso ordine adottato per la scelta della provincia. Si rammenta che per la scelta della sede e’



operativa la precedenza per la l.104/92.” (cfr doc all. n. 10)

- SULL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ;

20) stante il mancato riconoscimento dell'assegnazione definitiva durante la fase di mobilità (e, tenuto conto che, durante la prima fase delle assegnazioni provvisorie vani erano stati i tentativi della ricorrente di vedersi assegnata la sede più prossima alla residenza del disabile nonostante i numerosi post vacanti) la ricorrente si vedeva costretta ad impugnare il diniego al trasferimento ed alle assegnazioni provvisorie attesi, per quanto consta, tuttora numerosi posti disponibili a Casaluce e nei comuni limitrofi che , ingiustamente , non venivano assegnate alla ricorrente ; (cfr Impugnativa di trasferimento (distretto 015) doc. all.)

21) solo a seguito della notifica della suddetta impugnativa benché fosse diritto della ricorrente essere assegnata anche in soprannumero presso una scuola del Comune/distretto più prossimo alla residenza dei familiari disabili la stessa, **d'ufficio, veniva assegnata** presso l' I.C. Statale Piedimonte Matese 2 – Castello Scuola Media - G. Cittadino – Castello di Matese distante , **circa (65 km)** dalla propria abitazione il cui tragitto, per essere percorso, tenuto conto del traffico cittadino, è superiore alle due ore .

22) in particolare la ricorrente impiega in media 2 ore al giorno per raggiungere l'I.C. preso cui è stata assegnata provvisoriamente ed altre due ore per ritornare dai propri , purtroppo tutti invalidi cari; (cfr distanza estratto da google maps all. 8)

23) la mancata assegnazione della docente in via provvisoria presso uno degli ambiti più prossimi alla residenza della disabile a fronte di un'assegnazione a distanza di circa 70 KM dalla propria residenza (che si traducono in ore di viaggio) è illegittima in quanto risulta dal bollettino delle assegnazioni che sono stati assegnati su posto comune/inglese numerosi posti a docenti privi di qualsivoglia precedenza ed in particolare in favore dei docenti beneficiari di legge 100/87 (in posizione successiva rispetto a quella riconosciuta alla docente) nonché in favore dei docenti con contratto a tempo determinato;

24) ad oggi, avendo la ricorrente, per gli anni scolastici precedenti , proprio in virtù della disabilità della figlia , usufruito quasi complessivamente dei due anni di congedo straordinario riconosciuti *ex lege* 104/92 , la docente si trova impossibilitata ad assistere al meglio la propria figlia disabile, attesa la distanza tra la propria residenza e l'Istituto scolastico presso cui è stata assegnata provvisoriamente; (cfr richiesta congedo straordinario riferite ai precedenti AA.SS. all n. 9)

25) **ad ulteriore riprova della disponibilità di posti vacanti presso un Istituto scolastico più prossimo alla residenza del disabile si osserva ancora che, alla data del 14.10.2019 risulta una cattedra vacante presso Macerata Campania, città più prossima alla residenza della docente (cfr decreto Prot.17289/2019 all. 11)**

- Sull'illegittima precedenza riconosciuta ai beneficiari di legge 100/87.



26) risultano altresì assegnate , in base alla legge 100/87 numerosi docenti , presso una delle sedi dalla ricorrente prescelte, nonostante tale precedenza sia successiva a quella di cui alla legge n. 104/92 ed in particolare- decreto prot.15621/2019 all. del 17.09.2019 (cfr doc all 12) ed in particolare:

MORGILLO RAFFAELA 06/10/1972 CE assegnata presso la SCUOLA PRIMARIA CE IC UCCELLA SANTA MARIA CAPUA VETERE ; **PONTILLO ANGELA** assegnata presso la SCUOLA PRIMARIA CE IC UCCELLA SANTA MARIA CAPUA VETERE ; **AMODIO CATERINA** 05/09/1966 CE SCUOLA PRIMARIA PO IC DE CURTIS AVERSA CAPUTO ANTONELLA 18/06/1970 CE SCUOLA PRIMARIA LT IC PARETE DI BERNARDO MARIA TERESA 20/07/1971 CE SCUOLA PRIMARIA MS IC FIERAMOSCA MARTUCCI – CAPUA DI NARDO MATRONA 13/03/1978 NA SCUOLA PRIMARIA RM IC MACERATA CAMPANIA FATTOPACE MARIA GIULIA 17/07/1974 CE SCUOLA PRIMARIA SA CONVITTO MADDALONI FERRAIOLO ANGELA MARIA 30/04/1959 EE SCUOLA PRIMARIA RM IC COLLECINI SAN LEUCIO CASERTA FRONDELLA PATRIZIA 01/07/1964 CE SCUOLA PRIMARIA MI IC SAN MARCELLINO IANNOTTA ANTONIETTA 28/10/1964 CE SCUOLA PRIMARIA RM IC CASAPULLA LICCARDO ROSANNA 01/02/1974 NA SCUOLA PRIMARIA PO DD TRENTOLA DUCENTA MARONI ROBERTA 01/05/1975 RC SCUOLA PRIMARIA BO IC PIER DELLE VIGNE CAPUA PALUMBO ANTONELLA 22/10/1975 CE SCUOLA PRIMARIA RM DE AMICIS – DA VINCI CASERTA PISANELLI VINCENZA 08/08/1973 CE SCUOLA PRIMARIA MI CASERTA VIA ROMA PONTILLO ANGELA 08/07/1969 CE SCUOLA PRIMARIA RM IC PRINCIPE DI PIEMONTE SMCV SANTONASTASO FRANCESCA 04/10/1974 CE SCUOLA PRIMARIA RM IC PORTICO DI CASERTA SUBLIME LUCIA 07/07/1977 NA SCUOLA PRIMARIA RM DE AMICIS – DA VINCI CASERTA ULGHERI MARIA LEONARDA 21/04/1958 SS SCUOLA PRIMARIA MB IC SAN PRISCO VITELLI VERONICA 05/10/1991 BN SCUOLA PRIMARIA RM IC GRAZZANISE

26) la precedenza riconosciuta dal “CCNI per le assegnazioni provvisorie” in favore dei beneficiari di legge 100/87 è successiva a quella riconosciuta in favore dei docenti beneficiari di legge 104/92 per cui , a meno che non si volesse ritenere (e, ovviamente lo si esclude) che stesso il MIUR abbia ritenuto illegittima tale previsione, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento dell’assegnazione provvisoria in favore della ricorrente ingiustamente preceduta dai beneficiari di legge 100/87 atteso che è proprio il **CCNI ad aver previsto, per quest’ultimi , all’art. 8 punto 4 lettera g), un diritto di precedenza rispetto ai beneficiari di legge 100/87, punto 6 successivo !!!!**

27) In tal modo la docente si è vista ulteriormente scavalcata dai numerosi docenti indicati in ricorso sempre su posto comune che, a prescindere dal punteggio (in ogni caso anche inferiore o uguale), nonostante inferiore anzianità anagrafica hanno ottenuto l’Assegnazione provvisoria in provincia di Caserta a danno della ricorrente madre di ben



due figli invalide con evidente violazione della Legge 104/92, norma di rango superiore rispetto al CCNI.

- Sul Diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente con precedenza rispetto ai docenti, non di ruolo, appartenenti alla GAE e/o alle graduatorie di Istituto;

28) altresì ex art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994 l'Ente non avrebbe potuto e dovuto effettuare nuove immissioni in ruolo se non dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti ;

29) In particolare il MIUR in ordine alle convocazioni effettuate in data 05.09.2018 prot. 11804, dall'ufficio scolastico di Caserta con cui veniva pubblicato il Calendario convocazioni per eventuali stipule di contratti a tempo determinato che, rendendo note le nomine presumibili , implicitamente riconoscevano vacanze di posti che avrebbero dovuto essere assegnate IN PRIMIS ai richiedenti l'assegnazione provvisoria !

30) tali posti avrebbero dovuto essere riconosciute in favore dei docenti già di ruolo, come la docente e solo successivamente ai docenti provenienti da GAE ma, purtroppo , non è stato .

Premesso quanto sopra, si osserva

IN DIRITTO

1) Violazione dell'art. della Legge 104/92 e succ. mod. - Illegittimità dell'art. 13, comma 4 del CCNI mobilità a.s. 2019/2020 e dell'Ordinanza Ministeriale del 8.03.2018 n. 203 per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali – Diritto della docente ad essere assegnata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33, l. 104/92.

Come dedotto in premessa, la docente , si occupa in via continuativa ed esclusiva dell'assistenza della propria figlia con lei convivente in via esclusiva ma non ha ottenuto l'assegnazione definitiva , in primis nei distretti della provincia di Caserta come meglio riportati in premessa nonostante ne avesse diritto .

Pur volendo riconoscere legittima, per la mobilità/trasferimenti, la precedenza ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità extraprovinciale , tale precedenza deve valere solo per coloro i quali NON beneficiano del diritto di precedenza di cui alla L. 104/92 le cui disposizioni non possono essere derogate da una norma di rango superiore rispetto alla normativa contrattualcollettiva, non potevano essere derogate da quest'ultima.

E' pertanto del tutto evidente che, soddisfare in maniera differente un medesimo diritto di precedenza, (sottoponendolo a fasi provinciale e interprovinciale) è del tutto illegittimo, illogico e non garantisce in egual misura la tutela della salute dei disabili gravi, con la conseguente trattamento discriminatorio non solo dei docenti, che devono prestare assistenza, ma degli stessi portatori di handicap che devono riceverla !



La risoluzione della controversia pertanto dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"¹ dovendosi ritenere esteso, tale diritto, **anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320).**

In particolare oggetto del presente giudizio è accertare se sia nulla, ex art. 1418 c.c., la previsione secondo cui detto beneficio previsto dai CCCCNNII sulla mobilità debba essere riconosciuto con precedenza in favore dei docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale (e richiedenti passaggio di ruolo o cattedra) e non ai docenti appartenenti alla fase delle mobilità extraprovinciali per i quali detto beneficio, illegittimamente ed in aperta violazione dell'art. 3 della costituzione, viene riconosciuto solo successivamente e/o (per i docenti figli di genitori disabili) ai fini delle richieste di assegnazione provvisoria.

Appare evidente l'illegittimità della condotta del MIUR, (a parere dello scrivente del tutto incostituzionale) in violazione della legge 104/92 che non ha riconosciuto detta precedenza alla ricorrente stante i numerosi posti disponibili (e di conseguenza la certa insussistenza di ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzative ostative al riconoscimento di tale precedenza) benché, come dedotto *e provato*, nel presente ricorso, la ricorrente è in possesso, già dal 2013, di tutti i requisiti per ottenere i benefici previsti dalla suddetta legge in quanto madre di figlia disabile in situazione di gravità ex l. 104/1992 con lei convivente e che assiste in via esclusiva da sempre quale referente unico (per la quale ha chiesto di usufruire del congedo biennale). Il tutto nella impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza in quanto affetto anche lui da gravissima patologia per la quale ha ottenuto anch'egli il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, tenuto conto che, anche la seconda figlia è affetta da patologie invalidanti come riconosciute dal verbale ASL allegato al presesente ricorso.

E, proprio in virtù di tale circostanza la docente ha usufruito del congedo biennale retribuito (circostanze che comprovano la conoscenza, in ogni caso, da parte dell'amministrazione del fatto che la ricorrente fosse beneficiaria di legge 104/92, quale referente unica della propria figlia).

Diritto negato anche dai vari – precedenti - CCCCNNII (che si provvederanno ad impugnare nella successiva, ed eventuale fase di merito) che, così come il CCNI impugnato in questa sede, relativo all'A.S. 2019/2020, non le hanno consentito, all'atto della presentazione della

¹ (Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143)



domanda di mobilità , di fare richiesta telematica di precedenza ex art. 104/92 atteso che, come dedotto dalla ricorrente al punto 10 del ricorso, “*il sistema (c.d. IOL) , in assoluto spregio dell’art. 33 della L. 104/1992, non ha consentito ai docenti di inserire telematicamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla l. 104/92*” . così costringendo la docente a presentare con successivi allegati o in modalità cartacea , la documentazione necessaria per usufruire dei suddetti benefici di legge come in effetti accaduto anche con riferimento al presente anno scolastico. (cfr documentazione legge 104/92 all. 3)

Documentazione in ogni caso inoltrata sul sito “Istanze on line” protetto il cui accesso da parte della ricorrente (al pari di una pec) è subordinato all’inserimento di una username ed una password personale attestante, **senza dubbio, l’effettiva provenienza e ricollegabilità di tale documento alla ricorrente.**

Documentazione che è stata PARZIALMENTE presa in considerazione, anche quest’anno, dal MIUR ai fini del riconoscimento del diritto d essere assegnata provvisoriamente presso uno degli ambiti della provincia di Caserta BENCHÉ distante ore dalla propria residenza .

In virtù di quanto sopra dovranno necessariamente disapplicare le disposizioni di cui sopra e la tabella ad esse allegate, appresso riportate , sia per violazione di legge 14/92 sia per evidente disparità (in violazione dell’art- 3 della Costituzione tra docenti beneficiari di legge 104/92 appartenenti alla fase della obilità provinciale e/o passaggi di ruolo e docenti appartenenti come la ricorrente alla mobilità interprovinciale) laddove nella suddivisione di fasi dela mobilità, hanno previsto :

“- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE

— 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità. In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0) A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali) B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (I) dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettera C; C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa. D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; DI) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparato di disabile limitatamente ai



comuni con più distretti; D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti; E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto; E) trasferimenti a domanda in sede (3); (o) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese: pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell'ambito dell'operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli. Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda. ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo Messo, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda. (2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante risulta soprannumerario. (3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze es resse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda g senz l'unico diritto recpdenz rispetto a i aspiranti non soprannumerari. ('. 73 F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda; G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto. 2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. (4) In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell'ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune. (i) Per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale omune di precedente titolarità si intende il comune dove ha se' la direzione didattica del plesso o della scuola dell'infanta d precedente titolarità.”

Solo una volta che sono soddisfatte tali precedenze si passa alla successiva fase ed alla



“- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - 1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto; C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità; D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile o al genitore disabile nella provincia di titolarità; E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 14 dell'art. 23 del presente contratto; EI) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto. E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità. E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità. F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia. G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune; H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni; Hbis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18bis del presente contratto. Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), E), EI) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curriculari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune. 2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso d'asferimento d'ufficio medi imo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formazione delle graduatorie, compilata in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica. 76 d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;”

Terminata la seconda fase si passa alla fase cui appartiene la ricorrente ed alla

“- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE - 1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine



sottoindicato: I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine: a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto; b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto; c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia; d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia; e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione; t) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione; g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza; h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza. Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto in articolo 8. i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto; l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati; m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell'unione civile; n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto; q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto; r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. s) trasferimento d'ufficio dei docenti secondo art. 2 comma 4 del presente contratto. II) Le operazioni sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato: a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse; b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse; c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio. d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione. 4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di



movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”

Interpretazione che il Ministero fornisce (e che ha condotto a negare all'istante in via amministrativa il diritto di precedenza) che appare tra l'altro del tutto incostituzionale diversificando ingiustamente posizioni simili con disposizioni diverse.

Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata (la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.²

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.p.c..

E' pertanto del tutto evidente come non possa giustificarsi in alcun modo l'ulteriore disparità di trattamento **TRA DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ PROVINCIALE (o richiedenti passaggi di ruolo o di cattedra) E QUELLI CHE, COME L'ODIERNA ISTANTE, PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE**, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria tenuto conto che è proprio il docente richiedente la mobilità interprovinciale ad avere maggiore interesse (dovendosi presupporre che il docente appartenente alla fase della mobilità provinciali abbia maggiori possibilità di poter assistere anche nel caso in cui non le venga riconosciuto il diritto trattandosi di movimenti provinciali riguardanti distanze (tra residenza e luogo di lavoro) certamente inferiori e tali da arrecare ovviamente minore pregiudizio .

² Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008): “La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella – altrettanto meritevole di tutela – ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto – lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)”.



Non può quindi negarsi che la clausola pattizia (prevista nei CCNI impugnati) , nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, (escludendolo invece nella mobilità definitiva) , debba ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104 con **la conseguente sua disapplicazione dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato.**

Tale precedenza è tra l'altro valevole in ciascuno dei comuni, degli ambiti e/o delle province differenti dal Comune di residenza indicati nel proprio ordine di priorità dal docente e il titolare di tale precedenza ha diritto a vedersi riconoscere, in sostanza, tale preferenza, con priorità, nelle sedi disponibili indicate a titolo di preferenze espresse.

Ancora:

2) Diritto di precedenza rispetto ai docenti neo immessi in ruolo – violazione art. 470 della Legge n. 297/1994;

In linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato con provvedimento Pubblicato il 22/07/2019- N. 03722/2019 REG.PROV.CAU. -N. 05199/2019 REG.RIC , fermo quanto sopra dedotto , si evidenzia in ogni caso come i vari CCCCNNII sono illegittimi per la parte in cui hanno previsto una riserva per i nuovi immessi in ruolo da AGE e da Concorso (nel corso del 2016 anni pari al 60% dei posti disponibili, ad oggi 50%) in aperta violazione dell'art. 297/94 .

Come dedotto in premessa la mancata assegnazione della docente è altresì in violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994 atteso che i posti disponibili sia prima che dopo la fase della mobilità avrebbero dovuto essere riservati, in primis, alla mobilità .

Ed infatti il MIUR avrebbe dovuto subordinare la possibilità di disporre nuove assunzioni solo a seguito dell'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria .

Ed infatti, (ferma l'illegittimità della ripartizione dei posti come disciplinata dal CCNI), all'esito dei trasferimenti interprovinciali residuavano numerosi posti disponibili su posto comune per la provincia di Caserta -che andavano assegnati con precedenza ai docenti che avevano fatto richiesta di mobilità provinciale , a maggior ragione se beneficiari di legge 104/92-) , **si evidenzia che** le operazioni di mobilità , di cui al CCNI , (anche con riferimento all'art. 8 commi da 6 a 9) sono state effettuate dal MIUR in violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994, IN BASE AL QUALE LE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DOPO IL SODDISFACIMENTO



PRIORITARIO DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO AVANZATE DAI DOCENTI DI RUOLO, SUI POSTI RESIDUI, OVVERO NON RICHIESTI;³

Il MIUR ha pubblicato il numero di posti assegnati alla provincia di Caserta ai fini dell'assunzione a Tempo Indeterminato del personale docente, compreso quello da immettere in ruolo nei posti comuni della scuola primaria nell'a. s. 2019/2020, posti che invece avrebbero dovuto essere riservati ai docenti richiedenti la mobilità ancorché beneficiari di legge 104/92 (all. nuove immissioni in ruolo)

Ed infatti la ricorrente aveva ed ha diritto all'assegnazione presso una delle sedi prescelte all'atto della presentazione delle domande di mobilità oggetto del presente ricorso in quanto la stessa aveva diritto a partecipare alla mobilità con precedenza rispetto ai docenti della fase della mobilità professionale e comunque rispetto ai docenti neo immessi in ruolo come affermato, da ultimo, anche dal Consiglio di Stato con provvedimento Pubblicato il 22/07/2019- N. 03722/2019 REG.PROV.CAU. -N. 05199/2019 REG.RIC. .

In particolare *il CDS ha sostanzialmente confermato quanto precedentemente statuito dal TAR secondo cui, **nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative*** .

Di seguito si riporta estratto del Provvedimento del CDS che ha rigettato l'opposizione presentata dal MIUR: "Il contratto in questione è quello 2017/2018, prorogato all'anno che interessa come da accordo 7 marzo 2018. All'art. 8 commi 6, 7 ed 8 si trova la disciplina che i ricorrenti appellati contestano, la quale riserva il sessanta per cento dei posti ai nuovi assunti in ruolo, quindi per scegliere la prima sede, e solo il trenta per cento per i trasferimenti interprovinciali, per chi già è in ruolo, mentre il residuo dieci per cento è riservato alla mobilità interprofessionale, ovvero per il passaggio da un ordine di scuola ad un altro;

- poco diversa la situazione per l'anno scolastico 2019/2020, in cui ai nuovi assunti è riservato il cinquanta per cento dei posti, mentre il quaranta va ai trasferimenti interprovinciali, come risulta dall'art. 8 dell'ordinanza 203/2019, che richiama il CCNL per il periodo dal 2019/2020 al 2021/2022, art. 8 commi 5 e 6;

³ Illegittimamente pertanto l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 e 10 del CCNI 2017, prevede che, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale;



- per completezza, va ricordato che in punto giurisdizione del Giudice amministrativo su questa causa si è espressa la sentenza della Sezione 27 settembre 2018 n.5565, che ha annullato con rinvio una sentenza di I grado, la quale aveva denegato la giurisdizione su questo ricorso, ritenendo trattarsi di ricorso rivolto contro atti di macro organizzazione;

- nel merito, i ricorrenti appellanti, i quali sono interessati ad ottenere un trasferimento che li avvicini al luogo di originaria residenza, e quindi ad un aumento dei posti disponibili, ritengono che la disciplina descritta, la quale come si è visto privilegia i nuovi assunti, violi l'art. 470 comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n.297, per cui "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.". Dalla norma si ricaverebbe, a loro dire, una preferenza per chi già fosse in ruolo, dato che le immissioni in ruolo sembrerebbero da eseguire "sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico";

- con l'ordinanza meglio indicata in premesse, il TAR ha accolto la domanda cautelare contestuale ai motivi aggiunti, condividendo in sintesi il suddetto ordine di idee, ed ha sospeso gli atti impugnati;

- contro tale ordinanza, il MIUR ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo di violazione degli artt. 470 e 465 d. lgs. 297/1994. Ad avviso del Ministero appellante, infatti, ai sensi dell'art. 465 la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto. Pertanto, la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità, e in tal senso si dovrebbe interpretare l'art. 470 citato;

- i ricorrenti appellati resistono, con memoria 12 luglio 2019, e chiedono che l'appello sia respinto;

- l'appello cautelare è infondato e va respinto. L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la



preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine;(prov. Consiglio sdi stato n. 03722/2019 reg.prov.cau. -n. 05199/2019 reg.ric)

Alla luce di quanto detto pertanto il Tribunale, previa disapplicazione dell'art. 13 del CCNI per la mobilità 2019/2020 che nella materia de qua non può derogare alla fonte primaria in quanto non espressamente rientrante nella deroga di cui all'art. 2 del Dlgs 165/2001 , avrebbe dovuto dichiarare il diritto della docente ad essere assegnata con precedenza rispetto :

a. ai docenti che, **senza diritto di precedenza alcuno,** hanno fatto domanda di mobilità **provinciale** o richiesta di passaggio di ruolo e/o di cattedra vedendosi riconosciuta un'inammissibile precedenza in aperta violazione della legge 104/92 ;

b. ai neo immessi in ruolo (con o senza precedenza alcuna come meglio specificato nell'ultimo capitolo),

in presenza di posti vacanti (anche successivamente alla procedura di mobilità) ed in assenza di eccedenza e/o di ragioni di carattere tecnico produttivo ostative a tale trasferimento .

Per tali motivi **il Tribunale, facendo buon uso delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c., dichiarata l'illegittimità dei CCNI e disapplicato l'art. 13 , dovrà dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede più vicina al domicilio della persona disabile da assistere** ove disponibili, nell'ambito territoriale appena riportato, o comunque, per il principio di vicinorietà, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa , anche in soprannumero .

Tanto tenuto conto , in ogni caso , che Questo Tribunale potrà ritenere comunque sufficiente a provare la NON eccedenza (anche in via presuntiva), tale vacanza di posti, esaminando l'elenco dei numerosi docenti trasferiti al posto della ricorrente sia per l'A.S. 2019/2020 senza diritto di precedenza alcuno (docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale o professionale) , nonché della circostanza dedotta dalla ricorrente, e provata documentalmente , circa il fatto che , anche successivamente al diniego al trasferimento , (con riferimento ad entrambe le procedure di mobilità impugnate) numerosi sono stati i docenti assegnati a copertura di posti vacanti (anche neo immessi in ruolo) privi di qualsivoglia precedenza ex lege n. 104/92 o, ancora a docenti a tempo determinato .

3) Sull'illegittima assegnazione provvisoria a distanza di oltre 70 KM dalla residenza del disabile;

A) Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018. diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto "comune" , su primaria, per motivi di ricongiungimento familiare. Violazione dell'art. 7 del 2019/2020– utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (cfr doc all. n. 17). Diritto



della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92 , nonché ad avere la precedenza rispetto ai docenti in ruolo assegnati provvisoriamente in virtù dei benefici della legge 100/87 (coniuge militare);

In ogni caso, fermo restando il diritto della sig.ra Massa ad essere assegnata nella sede richiesta per le ragioni esposte nel presente ricorso, va rilevato che la stessa aveva diritto all'assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 7 ed 8 del CCNI 2019/2020 utilizzazioni ed assegnazioni (cfr. domande allegate).

Com'è noto, l'assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, connesse a gravi motivi di salute.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori.

Tra i docenti richiedenti è riconosciuta la **precedenza**, ovviamente alla docente nuora di suocera disabile .

Orbene, come anticipato in premessa, la sig.ra Trotta , occupandosi in via esclusiva dell' assistenza alla figlia disabile in situazione di gravità, ha presentato domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare al fine di poter prestare alla genitrice le cure necessarie.

Pur di riuscire ad avvicinarsi al domicilio della suocera ed poter accudire quest'ultimo, la docente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria Senonché , del tutto incomprensibilmente, non solo le domande non sono state accolte, ma la docente non ha ricevuto alcuna risposta dal Miur NONOSTANTE, per quanto consta, I NUMEROSI POSTI DISPONIBILI nel distretto di preferenza.

Addirittura il MIUR ha illegittimamente consentito ai docenti beneficiari di legge 100/87 (coniuge militare) di precedere la docente beneficiaria di legge 104/92 (e tanto sia su scuola primaria che su sostegno).

La mancata assegnazione della docente è illegittima in quanto la ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 ed 8 e 9 del CCNI, avendo peraltro diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/92, e al momento della domanda vi erano posti vacanti negli ambiti indicati dalla docente.

Numerose sono quindi le violazioni a cui è andato incontro l'amministrazione in quanto:



- i. la ricorrente aveva diritto all'assegnazione atteso che vi erano numerosi posti disponibili sia su infanzia che su primaria ;
- ii. la ricorrente aveva la precedenza rispetto ai numerosi docenti in ruolo assegnati provvisoriamente presso scuole primarie della provincia di Napoli, in virtù dei benefici della legge 100/87 (coniuge militare), (come indicato in premessa).

Del tutto illegittimamente i docenti beneficiari della precedenza di cui alla l. 100/87 sono stati preferiti i docenti beneficiari della precedenza ex l. 104/92 sottraendo posizioni a chi come la ricorrente ha tuttora maggiore esigenze di ottenere la sede di lavoro più prossima alla residenza del marito disabile.

L'Art. 8 del CCNI utilizzazioni ed assegnazioni 2019 individua le categorie di docenti che hanno diritto ad ottenere con precedenza l'assegnazione provvisoria, nonché l'ordine di priorità delle stesse.

Orbene, il diritto della docente a poter accudire il coniuge invalido (art. 8), punto IV precede il diritto del "*coniuge convivente del personale militare*" punto IV.

Ciò ha arrecato ed arreca un enorme disagio non solo alla sig. Trotta , ma soprattutto alla figlia , si ripete, portatrice di handicap in situazione di gravità, privata dell'assistenza necessaria alle sue condizioni di salute.

Pertanto, in via subordinata si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di ordinare al MIUR di assegnare la sig.ra Massa in una sede utile per consentire alla stessa di assistere la suocera .

4) PRESUPPOSTI DELL'Art. ART.700 C. P. C

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. art.700 c.p.c.

Per quanto attiene al *fumus boni juris* si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" tenuto conto che gli atti amministrativi sono stati già disapplicati con varie sentenze di merito come descritto ampiamente in premessa con riferimento alla violazione della Legge n. 104/92 e 297/94) e, sulla base della documentazione versata in atti.

Il suddetto pregiudizio è "imminente", oltre che "irreparabile" atteso che, gli effetti lesivi del provvedimento di assegnazione vanno ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) considerando che essa è finalizzata a salvaguardare non (solo) interessi meramente patrimoniali dell'istante bensì situazioni giuridiche soggettive soprattutto non patrimoniali che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal tempo necessario per il conseguimento di una sentenza esecutiva al termine di un processo a cognizione piena ed esauriente ma anche l'unione familiare in



considerazione che la docente , quasi sessantaseienne sarebbe costretta a stare lontano dalle proprie figlie entrambe disabili.

SUL PERICULUM:

Preliminarmente, prima di soffermarsi in ordine al fumus boni iuris , appare opportuno un breve cenno in ordine alla dedotta insussistenza, da parte del MIUR, del periculum, ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare .

Controparte in particolare deduce che non sussisterebbe un “pericolo concreto ed attuale” in quanto la docente non solo è madre di ben due figlie disabili, ma da quest'anno, moglie di invalido, anch'egli ex art. 3 comma e della legge 104/92.

Docente, non più in giovane età, aveva ed ha diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione definitiva (o in subordine provvisoria) , presso uno dei distretti/comuni dalla stessa richiesti, più prossimi alla propria residenza e tali da consentirle di poter garantire una maggiore presenza in famiglia stante la particolare situazione in cui versa la propria famiglia, tenuto conto che purtroppo il marito, a seguito della patologia di cui soffre è impossibilitato ad assistere, durante i periodi di assenza della madre le due figlie disabili .

Ed infatti la distanza che quotidianamente la ricorrente deve persorere per raggiungere il luogo di lavoro, tenuto conto del traffico cittadino è incompatibile con le esigenze della propria figlia e, di fatto del proprio marito , e contro i principi cui tente proprio la legge 104/92 atteso che, pur in virtù dell'assegnazione provvisoria annuale, è costretta a percorrere quotidianamente all'incirca 70 KM , che si traducono , con traffico , in un viaggio non inferiore a due ore (con traffico) necessario per raggiungere l'Istituto scolastico e, ovviamente altre due ore per far ritorno dai propri cari.

Distanze che concorrono ad aggravare non poco il fisico e la psiche di una madre , non più in giovane età , di due figli disabili nonché di un marito , ad oggi purtroppo affetto da una grave malattia tale da vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento e l'invalidità ex art. 3 comma 3, incapace di poter accudire le entrambe le figlie, anch'esse disabili. stante anche le particolari condizioni economiche familiari come già dedotto nel ricorso introduttivo.

In particolare si osserva che, qualora alla ricorrente non dovesse essere riconosciuto il diritto all'assegnazione presso una delle sedi più prossime alla propria residenza la stessa sarebbe costretta ulteriormente a dimorare lontano dalle proprie figlie disabili , di cui una in condizione di gravità non in grado svolgere le normali attività quotidiane, cin necessità di essere assistita, il tutto con inutile aggravio di spese necessarie per assumere na badante , stante la particolare situazione familiare e di salute del marito (tya l'altro, prima della malattia , disoccupato) .

Deve quindi ritenersi che, con riferimento al caso che ci occupa, ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice (e non), come tali insuscettibili di reintegrazione ex post.



Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica benché consapevole delle numerose ingiustizie arrecate in primis non ha inteso correggere il proprio operato.

In conclusione quindi, è evidente che nella fattispecie sussistono sia *il fumus boni iuris* che *il periculum in mora*, *conditio sine qua non* per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. dato che l'ingiusto assegnazioni della ricorrente in violazione evidente sia della legge 104/92 che del CCNI concorre ad integrare gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare economica e di relazione.

Tutto ciò a dispetto della anche della tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (art. 29, 30 e 31 e, con specifica attinenza all'odierna problematica, art. 37, 1 c., "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al figlio una speciale adeguata protezione").

Tra l'altro il pregiudizio sia economico che in termini di sconvolgimento di vita è assolutamente evidente in considerazione che lo stipendio mensilmente corrisposto alla ricorrente (non superiore a euro 1.300 netti) allo stato, attese le cure a cui deve sottostare il proprio marito (precedentemente disoccupato) non appare sufficiente per sostenere la "lontana" famiglia e le spese mensilmente dovute per recarsi e far ritorno presso la propria abitazione .

In particolare, in assenza di una tutela cautelare da parte di questo Giudice, il rischio, concreto sta nel fatto che qualora il presente ricorso dovesse essere definito con una pronuncia di rigetto, la ricorrente si troverebbe nella condizione di non poter prendere servizio pur di non abbandonare le proprie figlie disabili ed il proprio marito .

Numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, **ordinanza cautelare del 26/1/2000**, in **Dir. Lav. 2000,400**; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, **ordinanza cautelare del 20/1/2011**, in **Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797**; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, **ordinanza cautelare del 28/3/2001**, in **Lavoro giur. 2001, pag. 778**; **ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016** .

Così, la recente giurisprudenza sul punto: *"posto che l'anno scolastico è ormai iniziato, non può dubitarsi che l'assegnazione presso un ambito territoriale lontano dal proprio nucleo familiare implica pregiudizi obiettivi ed immediati alla sfera personale, familiare e di relazione della lavoratrice, non pienamente ristorabili se non con tutela d'urgenza, in forma*



specifica” (cfr., da ultimo, **Tribunale di Napoli, ordinanza cautelare 28.09.2017**, all. sub. doc. n. 22).

Pertanto, si rende necessaria ed improcrastinabile l'adozione, in via cautelare, di ogni provvedimento atto a salvaguardare il diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza, evitando che la stessa si ritrovi sradicata dalla famiglia, della quale è sostanzialmente perno essenziale.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica benché consapevole delle numerose ingiustizie arrecate in primis non ha inteso correggere il proprio operato.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare **anche con decreto inaudita altera parte**, ex art. 700 c.p.c. e ss, ritenuta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) previo accertamento e declaratoria di nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente, beneficiaria di legge 104/92 stante i numerosi posti disponibili e conseguente illegittimità delle procedure di mobilità valide per l'A.S. 2019/2020 nonché (per quanto di ragione) della relative graduatorie ed il conseguente diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale e/o professionale o, in ogni caso, rispetto ai neo immessi in ruolo (come previsto dall'art. 270 e ss del D.Lgs 297/94) e, per l'effetto
- 2) - ordinare al Ministero convenuto di assegnarla ricorrente, presso la sede prescelta nella domande di mobilità per l' A.S. 2019/2020 e comunque presso l'Ambito Territoriale/Comune della provincia di Caserta (dove tuttora risultano posti disponibili) così come prescelti nell'ordine indicato nella domanda di mobilità (anche) tenuto conto del punteggio effettivamente su **posto comune (o inglese)** anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria, anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o di istruzione per l'età adulta, **in applicazione del criterio di vicinorietà in relazione all'effettivo punteggio tenuto:**



3) In subordine previo accertamento e declaratoria di nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità dell’assegnazione presso l’ I.C. Statale Piedimonte Matese 2 – Castello Scuola Media - G. Cittadino – Castello di Matese, assegnare provvisoriamente la ricorrente, beneficiaria di legge 104/92, anche con precedenza ai docenti assunti a tempo determinato e/o ai docenti beneficiari di legge 100/87 stante i numerosi posti disponibili assegnare provvisoriamente la docente presso un Istituto scolastico più prossimo alla residenza del disabile dalla stessa indicati nella relativa domanda (in primis distretto 015), anche in soprannumero in applicazione del criterio di vicinorietà in relazione all’effettivo punteggio tenuto.

4) conseguentemente disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti ;

5) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati

Con riserva di agire nel merito per:

4) L’accertamento e la declaratoria di nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente, beneficiaria di legge 104/92 stante i numerosi posti disponibili e conseguente illegittimità delle procedure di mobilità valide per gli anni scolastici 2018/2019, e 2019/2020 nonché (per quanto di ragione) della relative graduatorie ed il conseguente diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale e/o professionale, o rispetto ai neo immessi in ruolo e, per l’effetto condannare il Ministero convenuto di assegnarla ricorrente, presso la sede prescelta nella domande di mobilità per gli AA.SS. 2018/2019, e 2019/2020 e comunque **nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del madre disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) su posto comune (anche in soprannumero o su cattedre di potenziamento) della scuola primaria,** ed il diritto della stessa ad essere inserita con precedenza, rispetto ai docenti indicati in premessa **anche in virtù del punteggio ottenuto e dell’ordine di scelta dell’ambito** e ,

3) condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per quanto di ragione, all’immediata assegnazione della ricorrente presso l’Ambito Territoriale della provincia di Napoli (dove tuttora risultano posti disponibili) così come prescelti nell’ordine indicato nella domanda di mobilità (anche) tenuto conto del punteggio effettivamente su **posto comune** anche su posto in organico di potenziamento e/o in soprannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell’offerta formativa, o di



istruzione per l'età adulta , in applicazione del criterio di vicinorietà in relazione all'effettivo punteggio tenuto:

4) o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti ;

- 5) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati in via istruttoria si

CHIEDE

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 30 del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate nonché sulle seguenti circostanze ove contestate dalla controparte :

1. vero è che presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente presso gli Ambiti da Lei prescelti nella domanda di mobilità e comunque in Campania anche a seguito di conciliazione;

2. vero è che tuttora presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente vi sono tuttora posti vacanti con conseguente necessità da parte degli uffici scolastici di provvedere a nuove assunzioni a termine;

3. vero che, con riferimento alle province prescelte dalla ricorrente, ai fini dell'assegnazione provvisoria, sia su infanzia che su primaria , vi sono numerosi posti disponibili su sostegno ;

4. vero è che il MIUR, e comunque gli Istituti scolastici hanno provveduto o stanno provvedendo ad assegnare provvisoriamente, a docenti NON in ruolo e senza titolo (da GAE o Graduatorie di Istituto) numerosi posti vacanti su sostegno (infanzia e primaria), a danno della ricorrente, di ruolo che, benché senza titolo sul sostegno aveva la precedenza;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico Regionale Campania, Caserta e Napoli p.t. :

2. Dirigenti scolastici provincia di Caserta, Napoli,e comunque degli ambiti prescelti dalla ricorrente;

C) ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

a. degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze;

b. di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di mobilità anche con riferimento all'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Napoli, Caserta, e comunque Regione Campania in relazione all'anno scolastico 2019/2020 e quindi di tutte le eventuali



certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente;

c. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti;

D) l'elenco dei contratti a tempo determinato sottoscritti per occupare il posti di sostegno “ in deroga “ nelle province di Caserta;

E) la documentazione inerente le nomine a ruolo di tutti i docenti assunti nella provincia di Caserta sulla base di precedenza ex lege 104/92 e legge n. 100/87 al fine di verificare l'esatta posizione in graduatoria degli stessi e le rispettive precedenze;

D) ammettersi CTU consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare_e determinare sulla base della documentazione prodotta ed richiesta al capo che precede , se il provvedimento di assegnazioni della ricorrente è conforme a legge e se le preferenze spettanti alla ricorrente sono state rispettate e, ancora, la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e, ancora, se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

- Con riserva, sin da ora di agire per il maggior danno subito anche a seguito del protrarsi della condotta illegittima della convenuta.

Si allegano :

A) certificato di servizio e domanda di conciliazione all. A)

B) impugnativa di trasferimento ;

1. documentazione 104/92 figlia Marzocchi Angela e relative dichiarazioni ;
2. documentazione 104/92 figlia Marzocchi Francesca e relative dichiarazioni ;
3. certificato di residenza ;
4. 104/92 Marito sig. Marzocchi Gesualdo doc all. n. 4 e 4A;
5. domanda di mobilità doc all. n. 5 ;
6. CCNI e OM sulla mobilità anno 2019/2020 ;
7. **bollettino di mobilità per estratto;**
8. distanza estratto da google maps;
9. richiesta congedo straordinario;
10. decreto MIUR del 02.08.2019;
11. **decreto prot.15621/2019 all. del 17.09.2019 ;**
12. **CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;**
13. richiesta congedo e 104-92 della figlia Marzocchi Francesca.
14. Ordinanza CDS;

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo.



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Avv. Emilio Iacobelli, in qualità di procuratori della ricorrente,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2019/2020 svolto nonché del diritto legittimo scorrimento della graduatoria ;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso AAAA e/o EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Napoli , Caserta , e comunque quantomeno della Campania;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *sopra riportato* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019 nell' ambito territoriale della provincia di Caserta, (e comunque della Campania)per le classi di concorso AAAA e/o EEEE ;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, e altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti tenuto conto che il sito Istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) risulta seguito con elevata frequenza da tutti i docenti .
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché Giudice Amministrativo dal in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA



Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Salvis iuribus

Caserta, li

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che il ricorrente nell'anno 2016 ha percepito un reddito IRPEF inferiore ad euro 34.585,23 ed è quindi esonerato dal versamento .

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

